

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE

Proc. n. 3667/2022 V.G.

Il Tribunale, costituito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. magistrati

Dott.ssa	Manuela Massino	Presidente
Dott.ssa	Antonia Mussa	Giudice rel.
Dott.ssa	Carlotta Pittaluga	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 12 l. fall. e art. 739 c.p.c. promosso da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso il decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi emesso dal Giudice dott.ssa Vittoria Nosengo in data 22.12.2021

tra

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa elettivamente domiciliata in Torino via dell'Arsenale n. 21

RECLAMANTE

e

rappresentati e difesi

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 9.2.2022, depositato in pari data, l'Agenzia delle Entrate ha proposto reclamo ex artt. 12 l. n. 3/2012 avverso il Decreto pronunciato dal Giudice del Tribunale di Torino Dott.ssa Vittoria Nosengo in data 22.12.2021 depositato in data 22.12.2022 con cui, ha accolto l'istanza di omologa dell'accordo di composizione della crisi presentato dai sig.ri

La parte reclamante ha chiesto la revoca del predetto Decreto, sulla base dei motivi di cui *infra*.

1.2. Si sono costituiti i debitori depositando memoria di costituzione in data 1°.4.2022, chiedendo in via preliminare la dichiarazione inammissibilità del reclamo in quanto tardivo, in subordine e in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri nel merito il rigetto del reclamo e la conferma dell'impugnato Decreto, nonché la liquidazione delle spese del procedimento di reclamo.

1.3. All'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio in data 13.4.2022, sono comparsi i difensori delle parti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande. Il Collegio ha riservato la decisione.

2. Sull'ammissibilità del reclamo.

Parte reclamante preliminarmente evidenzia la tempestività del ricorso non essendo mai pervenuta la notifica del decreto di omologa ex art. 739 co.2 c.p.c., norma applicabile al procedimento in oggetto atteso il richiamo normativo contenuto nel disposto dell'art. 12 l. 3/2012. Ritiene, invero, parte reclamante che la mera comunicazione via pec da parte dell'OCC non sia forma idonea a far decorrere il termine di 10 giorni per la proposizione del reclamo.

Sul punto, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per tardività atteso che il *dies a quo* decorre dalla comunicazione via pec dell'OCC richiamando in merito il provvedimento emesso in data 21.2.2022 dal Tribunale di Torino.

Occorre preliminarmente chiarire che l'art. 12 l. 3/2012 ritiene applicabili alle procedure di sovraindebitamento gli artt. 737 e ss. c.p.c. se e in quanto compatibili e l'art. 739 co. 2 c.p.c. prevede espressamente che *"Il reclamo deve essere proposto*

nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.”

La questione sottesa all'eccezione di inammissibilità del decreto s'invera in breve sull'interpretazione della clausola di compatibilità delle norme sul giudizio camerale come richiamate dall'art. 12 l.3/2012 in relazione alla peculiarità della procedura di sovraindebitamento.

In primo luogo, è pacifico che si tratti di un procedimento in cui il provvedimento definitivo risulta dato nei confronti di più parti, o meglio, i cui effetti diretti o indiretti si riverberano su più soggetti (i creditori).

In secondo luogo, occorre operare una distinzione rispetto al reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo, nel quale la giurisprudenza ha previsto che il *dies a quo* per la sua proposizione decorra dalla notificazione del provvedimento secondo le regole generali dei procedimenti camerale attesa l'individuazione del soggetto che si oppone e a differenza del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento per il quale il *dies a quo* decorre, invece, dalla pubblicità nel Registro delle Imprese (Cass., n. 3465/2017). Invero, nella procedura di concordato preventivo è presente un soggetto, il Commissario, che è parte necessaria, a differenza dell'OCC che pacificamente non è parte del procedimento di primo grado e tanto meno del procedimento di reclamo (cfr. Cass. 25739/2021). Inoltre, nel primo caso, il termine dell'impugnazione del decreto di omologa è connesso a quello dell'impugnazione dell'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento in virtù del disposto degli artt. 180 co. 7 e 183 co 2 l.f.

Si evidenzia, invece, che la procedura di sovraindebitamento si struttura come procedimento camerale atipico nel quale il Legislatore all'art. 15 co. 7 l. 3/2012 ha espressamente previsto che *“L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.”* e all'art. 10 co. 2 lett. a) ha disposto che: *“Con decreto di cui al comma 1, il giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del*

decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività di impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese.”

A ciò si aggiunga che le comunicazioni (cfr. art. 136 c.p.c.), di regola, sono strumenti utilizzati per la celere messa a conoscenza delle parti di atti e provvedimenti del procedimento al fine di cristallizzare determinate situazioni e, in tal senso, si comprende la scelta del Legislatore sottesa al disposto dell'art. 15 co. 7 l. 3/2012, letto in combinato disposto con l'art. 10 co. 2 lett. a) l. 3/2012, nel quale viene demandando al giudice la valutazione di quale forma di pubblicità e comunicazione sia idonea a garantire la conoscenza degli atti, fatti e provvedimenti del procedimento (cfr. anche Trib. Torino 21.2.2022 e Trib. Torino 3.3.2022).

In conclusione, il Collegio ritiene che la comunicazione via pec effettuata dall'OCC della proposta e del decreto di omologa, unitamente alle forme di pubblicità disposte dal giudice, deve essere ritenuta forma idonea a garantire la conoscenza legale del decreto e di decorrenza del *dies a quo* previsto per il reclamo.

Diversamente ragionando e ponendo a carico della parte debitrice, per la quale peraltro non risulta prevista la necessaria difesa tecnica (cfr. *ex multis* Trib Roma 23.12.2021), un onere di notificazione del decreto di omologa non indicato dal legislatore e sul solo richiamo generale alla disciplina prevista nel codice di procedura civile (art. 739 co. 2 c.p.c.), si introdurrebbe un adempimento formale non in linea con la struttura de-formalizzata e improntata a celere risoluzione della situazione di indebitamento caratterizzante la procedura di sovraindebitamento, adempimento formale, peraltro, non previsto dal Legislatore neanche per le procedure concorsuali maggiori (fallimento e concordato).

Nel caso in esame, infatti, risulta che l'OCC ha effettuato la comunicazione della proposta e del decreto all'Agenzia delle Entrate via pec in data 23.12.2021 (cfr. doc. 1 fasc. convenuti) e l'odierno reclamo risulta depositato in data 9.2.2022.

In conclusione, per i motivi esposti, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Tutte le altre questioni preliminari e di merito risultano assorbite.

Le spese di lite del presente reclamo devono essere dichiarate compensate attesa la novità della questione interpretativa sottoposta al Collegio e per la quale non risultano statuizioni di legittimità.

P.Q.M.

Il Collegio, visti gli artt. 12 l. n. 3/2012 e 737 ss. c.p.c. così decide:

- dichiara inammissibile il reclamo;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 16.6.2022.

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Antonia Mussa

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massino

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Depositato in Cancelleria
Torino, 17 GIU 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Di Giacomo